Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Giovedì, 20 ottobre 1927 - Anno V — Numero 243

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2173.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1882.

Radiazione di alcune opere fortificate del territorio del Corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Verona, e non più utilizzabili agli effetti della difesa dello Stato, sono radiate dal novero delle fortificazioni del Regno: Batteria Monticelli, Forte Corno; Opere del Panarotta; Forte Dossaccio; Forte Someda (Moena); Forte Belvedere, Forte Campo di Luserna; Forte Busa di Verle; Forte Spitz-Vezzena; Opera M. Calisio; Batteria esterna Mattarello; Batteria a m. 800 a N. W. di M. Calisio; Forte Tobio; Tagliata Ponale; Forte Pozzacchio, Forte Doss del Sommo, Forte Doss del Sommo Alto, Forte Doss Gherle; Osservatori di M. Mascal, di Cardospino, di Stramonte, Torri Massimiliane; Trinceramento del Migliaretto; Bastioni Porta Maso; Batteria Col d'Arco; Forti Campolongo, Punta Corbin e Cornolò; Batteria Roccolo Bagattini; Monte Aralta; Tagliata Val d'Assa; Batterie M. Interrotto, Monte Castellieri, M. Bione, Vaccarezze Pozzolunghi, Cimon, M. Civillina, Tagliata della Scala; Fontanella, Colletto Grande, Coston di Sotto e Peschiera; Forti Busa Grande, Busi e Cassara; Tagliata Bassa Civezzano, Forti Civezzano e Roncogno; Batteria M. Selva; Ridotte Mandolin e Candiani; Batterie in Caverna di M. Soprasasso, M. Cimirlo, Forcella Sabbionara, dei Risvolti, Le Coste, Orzano, Spiazzo grande di M. Ghegol; M. Ghegol e Grozzo d'Agola; Blockhaus Malga Maranz; Batterie M. Palone, M. Rosta, Doss Negro, M. Pale, M. Castellar e Bella Vista; Forti Matassone, Saccarana, Pozzi Alti, Velon, Strino, Barba dei Fiori, Fratta Secca; Batterie Kleinboden e Goldsee.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 98. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2174.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1927, n. 1897.

Proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, che proroga al 1° luglio 1927 il termine per l'applicazione dell'ordinamento stesso per la Colonia Eritrea e la Somalia;

Riconosciuta la necessità urgente di prorogare ulteriormente l'applicazione del citato ordinamento nei riguardi delle dette Colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato col R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà la decorrenza dal 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 115. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2175.**

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1870.**

Fissazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed i Regi decreti 7 giugno 1923 e 29 gennaio 1925, n. 142, che lo modificano;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Trieste, in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei Comuni delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925 - 31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 86. — SIROVICH

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di TRIESTE.			
1	Alber di Sesana	2	400	800
2	Auremo di Sopra	1	»	400
3	Aurisina	6	»	2,400
4	Bucùie	2	»	800
5	Capriva nel Carso	1	»	400
6	Cave Auremiane	3	»	1,200
7	Corgnale	5	»	2,000
8	Cossana	7	»	2,800
9	Crenovizza	9	»	3,600
10	Doberdò del Lago	2	»	800
11	Duino	3	»	1,200
12	Duttogliano	4	»	1,600
13	Fogliano di Monfalcone	7	»	2,800
14	Grado	16	»	6,400
15	Malchina	3	»	1,200
16	Monfalcone	34	»	13,600
17	Muggia	41	»	16,400
18	Nacla San Maurizio	8	»	3,200
19	Postùmia	18	»	7,200
20	Povèrio	4	»	1,600
21	Roditti	3	»	1,200
22	Ronchi di Monfalcone	14	»	5,600
23	Rupin Grande	3	»	1,200
24	S. Canzian d'Isonzo	13	»	5,200
25	S. Dorligo della Valle	14	»	5,600
26	S. Giacomo in Colle	5	»	2,000
27	S. Michele di Postumia	5	»	2,000
28	S. Pelagio	2	»	800
29	S. Pier d'Isonzo	6	»	2,400
30	S. Pietro del Carso	8	»	3,200
31	Scoppo	2	»	800
32	Senosecchia	5	»	2,000
33	Sesana	5	»	2,000
34	Sgonico	3	»	1,200
35	Slivia	1	»	400
36	Staranzano	5	»	2,000
37	Stòrie	3	»	1,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
38	Tomàdio	5	400	2,000
39	Turriaco	5	»	2,000
40	Villabassa di Senosecchia	2	»	800
41	Villa Slavina	5	»	2,000
	Totali per la provincia di Trieste	290		116,000

II. — Provincia del FRIULI.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
1	Alba	3	400	1,200
2	Aidussina	3	»	1,200
3	Aiello	6	»	2,400
4	Amaro	4	»	1,600
5	Ampezzo	10	»	4,000
6	Andreis	3	»	1,200
7	Anicova Corada	5	»	2,000
8	Aquileia	32	»	12,800
9	Arba	6	»	2,400
10	Arta	10	»	4,000
11	Artegna	10	»	4,000
12	Arzene	5	»	2,000
13	Attimis	9	»	3,600
14	Auzza	3	»	1,200
15	Aviano	27	»	10,800
16	Azzano Decimo	23	»	9,200
17	Bagnaria Arsa	9	»	3,600
18	Barcis	4	»	1,600
19	Basiliano	16	»	6,400
20	Battaglia della Bainsizza	4	»	1,600
21	Bergogna	6	»	2,400
22	Bertiolo	7	»	2,800
23	Bicinicco	4	»	1,600
24	Biglia	5	»	2,000
25	Bigliana	5	»	2,000
26	Bordano	4	»	1,600
27	Boriano	1	»	400
28	Brazzano	3	»	1,200
29	Brestovizza in Valle	1	»	400
30	Bretto	2	»	800
31	Brugnera	14	»	5,600
32	Budagne	3	400	1,200
33	Budoja	8	»	3,200
34	Buja	31	»	12,400
35	Buttrio in Piano	5	»	2,000
36	Cal di Canale	4	»	1,600
37	Camino di Codroipo	7	»	2,800
38	Camigna	3	»	1,200
39	Campoformido	7	»	2,800
40	Campolongo al Torre	4	»	1,600
41	Camporosso in Valcanale	3	»	1,200
42	Canale d'Isonzo	7	»	2,800
43	Caneva	17	»	6,800
44	Caporetto	5	»	2,000
45	Capriva di Cormons	5	»	2 000
46	Carlino	4	»	1 600
47	Casarsa della Delizia	16	»	6,400
48	Cassacco	7	»	2,800
49	Castelnuovo del Friuli	11	»	4,400
50	Castions di Strada	11	»	4,400
51	Cavasso Nuovo	8	»	3,200
52	Cavazzo Carnico	6	»	2 400
53	Cercivento	4	»	1,600
54	Cernizza Goriziana	5	»	2,000
55	Cervignano del Friuli	12	»	4,800
56	Chiapovano	5	»	2,000
57	Chions	10	»	4,000
58	Chiopris - Viscone	4	»	1,600
59	Chiusaforte	5	»	2,000
60	Cimolais	2	»	800
61	Circhina	21	»	8,400
62	Ciseriis	10	»	4,000
63	Claut	6	»	2,400
64	Clauzetto	5	»	2,000
65	Còbbia	1	»	400
66	Codroipo	20	»	8,000
67	Colloredo di Montalbano	10	»	4,000
68	Comeglians	8	»	3,200
69	Comeno	9	»	3,600
70	Cordenons	21	»	8,400
71	Cordovado	6	»	2,400
72	Cormòns	17	»	6,800
73	Corno di Rosazzo	4	»	1,600
74	Corona	2	»	800
75	Cosbana nel Còllio	4	»	1,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
76	Coseano	8	400	3,200
77	Creda	5	»	2,000
78	Descla	4	»	1,600
79	Dignano	8	»	3,200
80	Dogna	3	»	1,200
81	Dole	3	»	1,200
82	Dolegna del Còllio	8	»	3,200
83	Dol Grande	2	»	800
84	Dol - Ottelza	7	»	2,800
85	Drenchia	4	»	1,600
86	Dresenza	3	»	1,200
87	Enemonzo	8	»	3,200
88	Ersèl in Monte	1	»	400
89	Erto e Casso	4	»	1,600
90	Faedis	12	»	4,800
91	Fagagna	16	»	6,400
92	Fanna	7	»	2,800
93	Farra d'Isonzo	6	»	2,400
94	Feletto Umberto	7	»	2,800
95	Fiume Veneto	17	»	6,800
96	Fontanafredda	19	»	7,600
97	Forgaria	9	»	3,600
98	Forni Avoltri	7	»	2,800
99	Forni di Sopra	7	»	2,800
100	Forni di Sotto	5	»	2,000
101	Frisanco	6	»	2,400
102	Fusine in Valromana	3	»	1,200
103	Gàbria	2	»	800
104	Gabrovizza	2	»	800
105	Gargaro	5	»	2,000
106	Godovici	5	»	2,000
107	Goiaci	2	»	800
108	Gonars	9	»	3,600
109	Goriano	3	»	1,200
110	Gozza	2	»	800
111	Gracova Serravalle	15	»	6,000
112	Gradisca d'Isonzo	16	»	6,400
113	Grimacco	3	»	1,200
114	Idresca d'Isonzo	2	»	800
115	Idria	16	»	6,400
116	Idria di Sotto	4	»	1,600
117	Ioànnis	2	»	800
118	Ipplis	2	»	800
119	Laglèsie S. Leopoldo	2	»	800
120	Latisana	17	400	6,800
121	Lauco	9	»	3,600
122	Ledine	3	»	1,200
123	Lestizza	14	»	5,600
124	Libùssina	5	»	2,000
125	Ligosullo	2	»	800
126	Locavizza di Aidussina	3	»	1,200
127	Locavizza di Canale	5	»	2,000
128	Lose	2	»	800
129	Lucinico	8	»	3,200
130	Luico	3	»	1,200
131	Lusevera	8	»	3,200
132	Magnano in Riviera	8	»	3,200
133	Majano	21	»	8,400
134	Malborghetto	2	»	800
135	Maniago	18	»	7,200
136	Manzano	9	»	3,600
137	Marano Lagunare	4	»	1,600
138	Mariano del Friuli	5	»	2,000
139	Martignacco	13	»	5,200
140	Medana	3	»	1,200
141	Medèa	6	»	2,400
142	Meduno	10	»	4,000
143	Meretto di Tomba	11	»	4,400
144	Merna	7	»	2,800
145	Moggio Udinese	10	»	4,000
146	Moimacco	3	»	1,200
147	Montenars	7	»	2,800
148	Montenero d'Idria	6	»	2,400
149	Montereale Cellina	16	»	6,400
150	Monte Sanvito	6	»	2,400
151	Montespino	9	»	3,600
152	Monte Urabice	2	»	800
153	Moraro	3	»	1,200
154	Morsano al Tagliamento	9	»	3,600
155	Mortegliano	12	»	4,800
156	Moruzzo	7	»	2,800
157	Mossa	4	»	1,600
158	Mùscoli - Strassoldo	6	»	2,400
159	Muzzana del Turgnano	6	»	2,400
160	Nimis	13	»	5,200
161	Oltresònzia	2	»	800
162	Opacchiasella	5	»	2,000
163	Osoppo	8	»	3,200

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
164	Ossecca - Vittuglia	4	400	1,600
165	Ossegliano - San Michele	4	»	1,600
166	Ovaro	12	»	4,800
167	Pagnacco	9	»	3,600
168	Palazzolo della Stella	6	»	2,400
169	Palmanova	11	»	4,400
170	Paluzza	15	»	6,000
171	Paniqua	3	»	1,200
172	Pasian di Prato	8	»	3,200
173	Pasiano di Pordenone	25	»	10,000
174	Paularo	10	»	4,000
175	Pavia d'Udine	14	»	5,600
176	Pertèole	6	»	2,400
177	Piedimonte del Calvario	13	»	5,200
178	Pinzano al Tagliamento	11	»	4,400
179	Pianina	2	»	800
180	Platischis	8	»	3,200
181	Plezzo	8	»	3,200
182	Pliscovizza della Madonna	2	»	800
183	Pocenia	7	»	2,800
184	Podicrài del Piro	3	»	1,200
185	Podraga	2	»	800
186	Polcenigo	14	»	5,600
187	Pontebba	12	»	4,800
188	Porcia	15	»	6,000
189	Porpetto	6	»	2,400
190	Povoletto	10	»	4,000
191	Pozzuolo del Friuli	14	»	5,600
192	Pradamano	6	»	2,400
193	Prata di Pordenone	12	»	4,800
194	Prato Carnico	9	»	3,600
195	Pravisdomini	8	»	3,200
196	Precenicco	3	»	1,200
197	Premariacco	6	»	2,400
198	Preone	2	»	800
199	Prepotto	5	»	2,000
200	Prevàcina	5	»	2,000
201	Raccolana	5	»	2,000
202	Ragogna	14	»	5,600
203	Ranziano	9	»	3,600
204	Ravascletto	6	»	2,400
205	Raveo	2	»	800
206	Reana del Roiale	10	»	4,000
207	Remanzacco	10	»	4,000
208	Resia	9	400	3,600
209	Resiutta	2	»	800
210	Rifembergo	10	»	4,000
211	Rigolato	8	»	3,200
212	Rive d'Arcano	11	»	4,400
213	Rivignano	12	»	4,800
214	Rivolto	11	»	4,400
215	Rodda	3	»	1,200
216	Ronchis	5	»	2,000
217	Romàns	7	»	2,800
218	Ronzina	3	»	1,200
219	Roveredo in Piano	4	»	1,600
220	Ruda	5	»	2,000
221	Sable Grande	2	»	800
222	Sacile	28	»	11,200
223	Saga	2	»	800
224	Sagrado	5	»	2,000
225	Salcano	15	»	6,000
226	Samària	5	»	2,000
227	Sambasso	4	»	1,600
228	San Daniele del Friuli	22	»	8,800
229	San Daniele del Carso	4	»	1,600
230	San Floriano del Còllio	8	»	3,200
231	San Giorgio della Richinvelda	15	»	6,000
232	San Giorgio di Nogaro	16	»	6,400
233	San Giovanni di Manzano	7	»	2,800
234	San Leonardo	7	»	2,800
235	San Lorenzo di Mossa	4	»	1,600
236	San Martino al Tagliamento	4	»	1,600
237	San Martino - Quisca	16	»	6,400
238	San Pietro al Natisone	11	»	4,400
239	San Pietro di Gorizia	6	»	2,400
240	San Quirino	9	»	3,600
241	Santa Croce di Aidussina	7	»	2,800
242	Santa Lucia di Tolmino	9	»	3,600
243	Santa Maria la Longa	6	»	2,400
244	Sant'Andrea di Gorizia	6	»	2,400
245	Sant'Odorico	4	»	1,600
246	Santo Spirito della Bainsizza	4	»	1,600
247	San Vito al Torre	6	»	2,400
248	San Vito di Fagagna	6	»	2,400
249	San Vito di Vipacco	5	»	2,000
250	Sauris	3	»	1,200
251	Savogna del Friuli	2	»	800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
252	Savogna d'Isonzo	4	400	1,600
253	Scherbina	2	»	800
254	Scodovacca	4	»	1,600
255	Scrilla	4	»	1,600
256	Sebrèghe	2	»	800
257	Sedegliano	15	»	6,000
258	Sèdula	3	»	1,200
259	Segnacco	5	»	2,000
260	Sella delle Trincee	1	»	400
261	Sequals	9	»	3,600
262	Serpenizza	2	»	800
263	Sesto al Reghena	15	»	6,000
264	Slappe Zorzi	2	»	800
265	Socchieve	7	»	2,800
266	Sònzia	3	»	1,200
267	Spilimbergo	24	»	9,600
268	Stregna	2	»	800
269	Sturie delle Fusine	3	»	1,200
270	Sutrio	6	»	2,400
271	Talmassons	12	»	4,800
272	Tapogliano	2	»	800
273	Tarcento	19	»	7,600
274	Tarcetta	5	»	2,000
275	Tarnova della Selva	7	»	2,800
276	Tarvisio	16	»	6,400
277	Tavagnacco	6	»	2,400
278	Temenizza	5	»	2,000
279	Teor	8	»	3,200
280	Ternova d'Isonzo	1	»	400
281	Tolmezzo	18	»	7,200
282	Tolmino	20	»	8,000
283	Torreano	7	»	2,800
284	Tramonti di Sopra	7	»	2,800
285	Tramonti di Sotto	8	»	3,200
286	Trosaghis	13	»	5,200
287	Travesio	6	»	2,400
288	Trenta d'Isonzo	2	»	800
289	Treppo Carnico	6	»	2,400
290	Treppo Grande	7	»	2,800
291	Tribussa	2	»	800
292	Tricesimo	15	»	6,000
293	Trivignano Udinese	5	»	2,000
294	Ugovizza - Valbruna	3	»	1,200
295	Ustie	2	»	800
296	Vallenoncello	4	400	1,600
297	Valvasone	6	»	2,400
298	Varmo	12	»	4,800
299	Venzone	12	»	4,800
300	Verpogliano	3	»	1,200
301	Versa	2	»	800
302	Vertoba in Campi Santi	10	»	4,000
303	Vertovino	2	»	800
304	Verzegnis	5	»	2,000
305	Villa Santina	7	»	2,800
306	Villa Vicentina	5	»	2,000
307	Ville Montevecchio	4	»	1,600
308	Villesse	4	»	1,600
309	Vipacco	5	»	2,000
310	Visco	4	»	1,600
311	Vito d'Asio	11	»	4,400
312	Vivaro	5	»	2,000
313	Voissizza di Comeno	2	»	800
314	Volzana	5	»	2,000
315	Vòschia	2	»	800
316	Zolla	3	»	1,200
317	Zoppola	17	»	6,800
318	Zuglio	4	»	1,600
	Totali per la provincia del Friuli	2,371		948,400

III. — Provincia dell'ISTRIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
1	Albona	45	400	18,000
2	Antignana	14	»	5,600
3	Barbana d'Istria	13	»	5,200
4	Bogliuno	11	»	4,400
5	Buie d'Istria	21	»	8,400
6	Canfanaro	9	»	3,600
7	Capodistria	37	»	14,800
8	Castelnuovo d'Istria	15	»	6,000
9	Cherso	23	»	9,200
10	Cittanova d'Istria	5	»	2,000
11	Dignano d'Istria	26	»	10,400
12	Draguccio	5	»	2,000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
13	Erpelle - Cosina	8	400	3,200
14	Fianona	11	»	4,400
15	Gimino	10	»	4,000
16	Grisignana	9	»	3,600
17	Isola d'Istria	25	»	10,000
18	Lussingrande	7	»	2,800
19	Lussimpiccolo	20	»	8,000
20	Marèsego	10	»	4,000
21	Matteria	16	»	6,400
22	Montona	12	»	4,800
23	Neresine	8	»	3,200
24	Orsera	10	»	4,000
25	Ossero	4	»	1,600
26	Parenzo	29	»	11,600
27	Paugnano	12	»	4,800
28	Pinguente	23	»	9,200
29	Pirano	44	»	17,600
30	Pisino	51	»	20,400
31	Portole	13	»	5,200
32	Rovigno d'Istria	30	»	12,000
33	Rozzo	10	»	4,000
34	Sanvincenti	5	»	2,000
35	Silun Mont'Aquila	12	»	4,800
36	Umago	18	»	7,200
37	Valdarsa	5	»	2,000
38	Valle d'Istria	7	»	2,800
39	Verteneglio	7	»	2,800
40	Villa Decani	20	»	8,000
41	Visignano d'Istria	9	»	3,600
42	Visinada	11	»	4,400
	Totali per la provincia dell'Istria	680		272,000
	IV. — Provincia di FIUME.			
1	Apriano	8	400	3,200
2	Bersezio del Carnaro	3	»	1,200
3	Castel Jablanizza	8	»	3,200
4	Elsane	12	»	4,800
5	Fontana del Conte	8	»	3,200
6	Laurana	10	400	4,000
7	Mattuglie	22	»	8,800
8	Moschiena	5	»	2,000
9	Primano	4	»	1,600
10	Sagoria S. Martino	3	»	1,200
11	Torrenova di Bisterza	10	»	4,000
12	Volosca Abbazia	15	»	6,000
	Totali per la provincia di Fiume	108		43,200
	V. — Provincia di ZARA.			
1	Lagosta	5	400	2,000
	Totali per la provincia di Zara	5		2,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione
FEDELE.

Numero di pubblicazione 2176.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1888.

Emissione di nuovi francobolli per pacchi postali da cent. 30 e cent. 60.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere i francobolli per pacchi da cent. 30 e 60, in sostituzione di quelli della specie già da cent. 5 e soprastampati col valore di cent. 30 e 60 in conseguenza del servizio speciale di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;

Riconosciuto necessario di stabilire, in conseguenza, i termini di validità e di ammissione al cambio dei francobolli già da cent. 5 e soprastampati col valore di cent. 30 e 60;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di nuovi francobolli per pacchi da cent. 30 e da cent. 60.

Art. 2.

I nuovi francobolli per pacchi postali da cent. 30 e da cent. 60 hanno forma rettangolare e sono stampati a sistema tipografico, su carta bianca avente coroncine Reali in filigrana trasparente.

La vignetta misura mm. 46 in larghezza e mm. 13 in altezza ed è formata da due rettangoli eguali.

A) Il rettangolo a sinistra presenta le leggende:

« 1ª parte » « Cent. . . . . (30 oppure 60, a seconda del valore) »; ha l'ornato del centro costituito da un medaglione ovale, nel quale campeggia l'Aquila Sabauda.

Attorno al medaglione stesso figurano dei fregi ornamentali formati da un nastro.

Nella parte superiore risulta impressa la leggenda « Pacchi », in quella inferiore la dicitura « Sul bollettino ».

B) Il rettangolo a destra presenta la leggenda « 2ª parte », e nello spazio corrispondente alla indicazione del valore (già considerato nel rettangolo sinistro) riproduce lo Scudo Sabaudo col collare della SS. Annunziata sormontato dalla Corona Reale.

L'ornato centrale è costituito da un medaglione pure ovale nel quale risulta stampata l'indicazione del valore « Cent. trenta » oppure « Cent. 60 ».

Nella parte superiore presenta la leggenda « Postali », in quella inferiore la dicitura « Sulla ricevuta ».

C) Lo spazio bianco situato fra i due rettangoli (sinistro e destro) è ornato da due fregi rappresentanti ciascuno il Fascio Littorio.

La linea media longitudinale destinata alla divisione dei due rettangoli è punteggiata e limitata da due rosette a quattro foglie, l'una in alto, l'altra in basso.

D) Il francobollo da cent. 30 è stampato nel colore bleu orientale, quello da cent. 60 nel colore rosso remington.

Art. 3.

I francobolli per pacchi già da cent. 5 soprastampati col valore di cent. 30 e di cent. 60 verranno tolti di corso dal 1° gennaio 1928 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati, fino a tutto il 31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 106. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2177.

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. 1889.

Indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i Nostri decreti in data 31 ottobre 1923, numeri 2504 e 2505, concernenti il trattamento economico del personale civile e militare che presta servizio in Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, modificato giusta l'art. 2 di quello pari data n. 2505, è aggiunto:

« Parimenti con decreto Reale sono fissate le indennità di colonia e di rappresentanza al « Generale di divisione addetto al Comando truppe », quando il comandante è lo stesso Governatore ».

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 4 luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 107. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2178.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 1891.

Proroga del termine utile per il compimento delle procedure espropriative dei beni immobili necessari per l'ampliamento dell'aeroscalo « Natale Palli » in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 20 febbraio 1925, n. 446, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 aprile 1925, n. 97, col quale veniva dichiarata di pubblica utilità una zona di territorio necessaria per l'ampliamento dell'aeroscalo « Natale Palli » di Parma;

Visto il R. decreto 7 giugno 1926, n. 1058, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 giugno 1926, n. 149, col quale la pubblica utilità di cui al precedente Regio decreto veniva estesa ad un'altra zona di territorio, prorogando fino al 19 febbraio 1927 il termine utile per il compimento delle operazioni di esproprio;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1927, n. 54, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1927, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° febbraio 1927, n. 25, col quale il termine utile suddetto è stato prorogato fino al 31 dicembre 1927;

Ritenuto che nonostante questa nuova proroga gli incombenti di legge per le dette operazioni non potranno compiersi entro il 31 dicembre 1927;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per il compimento delle procedure espropriative dei beni immobili necessari per l'ampliamento dell'aeroscalo « Natale Palli » di Parma viene prorogato per altri due anni e cioè fino al 31 dicembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2179.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1886.

Emissione, a complemento di serie, del francobollo da cent. 50 commemorativo del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1927, n. 30, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 696, che stabilisce le caratteristiche tecniche dei francobolli stessi;

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, che riduce da cent. 60 a cent. 50 la tariffa base delle lettere ordinarie;

Riconosciuto opportuno di emettere, a complemento di serie, il francobollo commemorativo del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta da centesimi 50;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione del francobollo commemorativo del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta da cent. 50, stampato, in litografia, nel colore bleu nero e di tipo conforme ai francobolli della specie di cui all'art. 2 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 696.

Art. 2.

Il francobollo commemorativo del 1° Centenario della morte di Alessandro Volta da cent. 50 sarà valido per l'affrancatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque fino a tutto il 31 marzo 1928, dalla quale data verrà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, per il periodo di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 103. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2180.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1887.

Emissione di carte valori postali corrispondenti alle nuove tariffe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti-legge 12 maggio 1927, n. 837, e 5 agosto 1927, n. 1416, che riducono alcune tasse postali;

Riconosciuto opportuno, in conseguenza, di emettere le carte valori postali corrispondenti alle nuove tasse;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle seguenti carte valori postali:

1° Francobolli ordinari per corrispondenza da: cent. 15, 35, 50, L. 1.75 e 2.55.

2° Francobolli speciali pel servizio di posta pneumatica da cent. 15 e 35.

3° Francobolli pel servizio di posta aerea: soprastampa di quelli attuali da cent. 60 e da L. 1, col valore, rispettivamente, di cent. 50 ed 80.

4° Cartoline per corrispondenza da: cent. 15 e 30 (semplici) e cent. 15 + 15 e 30 + 30 (con risposta pagata).

5° Biglietti postali da:

a) cent. 25 e 50 originali;

b) cent. 25 e 50, ottenuti sovrastampando con tali valori, rispettivamente, quelli da cent. 30 e 60.

6° Bollettini per pacchi da: L. 7.50 e 12.50.

Art. 2.

Con successivi Nostri decreti saranno indicate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le cartoline per corrispondenza da cent. 40 (semplici) e da cent. 40 + 40 (con risposta pagata) ed i biglietti postali da cent. 60 sono tolti di corso dal 16 agosto 1927 e sono ammessi al cambio, purchè non sciupati, fino a tutto il 15 agosto 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 104. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2181.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1892.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la sistemazione e l'ampliamento dell'idroscalo di Augusta (Siracusa).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche a quella soprarichiamata;

Visto il decreto Commissariale in data 28 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 aprile 1924, n. 99, col quale decreto venivano dichiarate di pubblica utilità le opere per la sistemazione dell'idroscalo di Augusta (prov. di Siracusa), contrada « Mortilli », località « Costa dei Conti »;

Accertato che, data la necessità di nuovi studi per dare maggiore efficienza all'idroscalo, furono sospese le iniziate procedure espropriative dei beni immobili designati per tale sistemazione, non ostante l'avvenuta occupazione di taluni di detti beni dal 6 marzo 1924;

Considerato che allo stato dei fatti occorre confermare la pubblica utilità con un nuovo Regio decreto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere per la sistemazione e l'ampliamento dell'idroscalo di Augusta (provincia di Siracusa), in contrada « Mortilli », località « Costa dei Conti », per cui è necessario procedere alle espropriazioni dei:

a) terreni di proprietà del signor Omodei Ruiz Carmelo fu Antonio, comprendenti i numeri di mappa 55, 61, 62, 75, 77, 81, trascritti al foglio 52 del nuovo catasto locale, della superficie complessiva di Ha. 15.78.20;

b) terreni di proprietà dei signori Catalano Salvatore e Teresa, fratello e sorella, di Francesco, comprendenti il numero di mappa 79, trascritto allo stesso foglio 52 del nuovo catasto, della superficie di Ha. 0.72.79.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2182.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1893.

Modificazione dell'art. 1 del R. decreto 3 aprile 1927, n. 601, col quale è stata dichiarata di pubblica utilità, nell'interesse militare, la zona di territorio necessaria per la costituzione di una piazza d'armi in Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modifiche alla legge soprarichiamata;

Visto il R. decreto 3 aprile 1927, n. 601, col quale è stata dichiarata di pubblica utilità, nell'interesse militare, la zona di territorio necessaria per la costituzione di una piazza d'armi a Ferrara, zona definita nella planimetria catastale del comune censuario ed amministrativo di Pontelagoscuro (Ferrara) annessa al Regio decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di variare, in base alla facoltà consentita dall'art. 22 della soprarichiamata legge 25 giu-

gno 1865, n. 2359, la delimitazione delle zone di territorio da espropriare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 3 aprile 1927, n. 601, è sostituito dal seguente:

« E' dichiarata di pubblica utilità, nell'interesse militare, la zona di territorio necessaria per la costituzione di una piazza d'armi a Ferrara, zona definita in tinta rosa al perimetro dell'annessa planimetria catastale del comune censuario e amministrativo di Pontelagoscuro (Ferrara) comprendente i numeri di mappa: 823 pp. res.; 823/1980 pp. res.; 823/1980 pp. 2171; 823/2167 pp.; 841; 1022; 842; 843; 824 p. 824/1941; 844/1 p.; 844/2 p. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 111. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2183.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1894.

Modifiche alla composizione del Comitato tecnico di aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, sulla costituzione del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, sull'ordinamento dell'Alto comando della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 21 novembre 1926, n. 2364, sul riordinamento del Comitato tecnico di aeronautica;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1927, n. 315, sul riordinamento del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto 10 aprile 1927, n. 580, sull'ordinamento dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1241, sul riordinamento del Ministero dell'aeronautica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, modificato dall'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1926, n. 2364, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico di aeronautica si compone:

a) del direttore superiore degli studi e delle esperienze;

b) del direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti;

c) del direttore generale dei servizi del materiale e degli aeroporti;

d) del capo del 1° reparto dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

e) del capo del 2° reparto dell'ufficio di Stato Maggiore della Regia aeronautica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2184.

REGIO DECRETO 22 settembre 1927, n. 1895.

Aggregazione al comune di Castel Iablanizza delle frazioni di Villa Podigraie e di Zabice Castelvecchio del comune di Elsane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni di Villa Podigraie e Zabice Castelvecchio sono staccate dal comune di Elsane ed aggregate al comune di Castel Iablanizza.

Art. 2.

I confini tra il comune di Elsane ed il comune di Castel Iablanizza sono stabiliti in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 8 marzo 1927 dall'ingegnere capo del Genio civile di Fiume.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Fiume, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere all'approvazione del progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, che sarà predisposto di accordo fra le am-

ministrazioni comunali anzidette o, in difetto o in caso di disaccordo, d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2185.**

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. **1916.**

Determinazione delle caratteristiche della nuova moneta di argento da L. 20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 agosto 1862, n. 788;
Veduto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare ed emettere le monete di argento da L. 20 istituite col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148.

Art. 2.

Le caratteristiche delle nuove monete sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale — Lire	Diametro* — mm.	Titolo millesimi		Peso		Tolleranza per consumo di circolazione millesimi	Contorno
			Legale	Tolleranza in più o in meno	Legale — gr.	Tolleranza in più o in meno millesimi		
Argento .	20	35, 5	800	3	15	5	50	Godronato

La moneta porta:

nel diritto: la Effigie Nostra a collo nudo, rivolta a destra, e circolarmente la leggenda in carattere lapidario romano « Vittorio Emanuele. III. Re. » entro cornice costituita da perline;

nel rovescio: un giovane nudo che, in piedi, simboleggiante la nuova generazione fascista, colla destra impugna il Fascio Littorio e colla sinistra saluta romanamente la Grande Madre Italia, seduta tenendo nella mano destra una fiaccola e poggiando il braccio sinistro sullo scudo Sabaudo. In alto trasversalmente, « Italia »; a sinistra, l'anno dell'Era Fascista; a destra, il millesimo di coniazione e sotto « R. » (Roma). Nell'esergo, al centro, L. 20; a destra, in alto, « G. Romagnoli » (autore del modello) e sotto « A. Motti inc. » (incisore capo della Regia zecca), tutto entro cornice costituita da perline.

Art. 3.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alla descrizione tecnica di cui all'art. 2 del presente decreto ed agli annessi disegni, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Le impronte eseguite in conformità della anzidetta descrizione tecnica saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Le monete da L. 20 avranno corso legale in tutto il Regno e nelle Colonie a partire dal 28 ottobre 1927 con potere liberatorio fino a L. 1000.

Art. 5.

I decreti sulla emissibilità delle fabbricazioni costituite da questa moneta saranno emessi dal Ministro per le finanze colle modalità da fissarsi con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 99. — SIROVICH

Numero di pubblicazione **2186.**

REGIO DECRETO 12 agosto 1927, n. **1896.**

Norme integrative di quelle contenute nel regolamento per la Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che istituisce la Milizia nazionale forestale;
Visto il regolamento della Milizia predetta, approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la guerra, per la giustizia e gli affari di culto, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le mancanze disciplinari commesse da funzionari tecnici e da agenti del Real Corpo delle foreste, prima del loro passaggio nella Milizia nazionale forestale, saranno giudicate dagli organi e con la procedura stabiliti dal regolamento,

approvato col R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465, per gli ufficiali e gli agenti della Milizia predetta.

Per le mancanze di cui si tratta, saranno applicate le sanzioni comminate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal regolamento per il personale di custodia del Real Corpo delle foreste, approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, numero 253.

Per gli agenti che si trovino nella posizione di sospesi dalle funzioni e dallo stipendio perchè sottoposti a procedimento penale, resta in vigore l'art. 84 del citato R. decreto 7 febbraio 1915, n. 253.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — CIANO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 265, foglio 114. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1927.
Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nella Commissione centrale per il servizio del gas.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, concernente le norme per le forniture del gas;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1924, n. 162, riguardante la composizione della Commissione centrale per il servizio del gas;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1927, con il quale si provvedeva alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nella Commissione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. dott. Carlo Manno, è chiamato a far parte della Commissione centrale per il servizio del gas, istituita con il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 764, quale rappresentante del Ministero dell'interno, ed in sostituzione del comm. dottor Giovanni Battista Bianchetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1927.
Valore medio della cellulosa impiegata nella fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati, agli effetti della restituzione della tassa di scambio pagata all'importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, numero 2191, che per i prodotti di seta artificiale esportati, dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 1 per cento del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di seta artificiale esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1927, il valore medio della cellulosa in relazione al peso dei prodotti di seta artificiale indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 3.80 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 139 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.
del 19 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.82	Belgrado	32.275
Svizzera	352.77	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.121	Albania (Franco oro)	353.75
Olanda	7.36	Norvegia	4.83
Spagna	314.12	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.552	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.375	Polonia (Sloty)	206 —
Vienna (Schillinge)	2.585	Danimarca	4.90
Praga	54.325	Rendita 3,50 %	70.50
Romania	11.45	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.795	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.83	Consolidato 5 %	82.40
New York	18.29	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.305	Obbligazioni Venezie 3,50 %	71.60
Oro	352.91		

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi per titoli ai posti di ruolo assegnati al personale subalterno nel Ministero delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, che approva i ruoli organici del personale del Ministero delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1927, che stabilisce norme per i concorsi per titoli previsti dall'art. 7 del citato R. decreto 28 aprile 1927;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli a posti di ruolo assegnati al personale subalterno nel Ministero delle corporazioni:

Primi commessi . . . . posti n. 1
Commessi e uscieri capi . . . . . » » 2
Uscieri (compresi 2 conducenti di automobile) » » 7
Inservienti (compresi 2 conducenti di automobile) . . . . » » 4

Art. 2.

Possono prendere parte ai suddetti concorsi i subalterni di ruolo, attualmente in servizio nell'Amministrazione dello Stato, che abbiano già la qualifica del posto a cui aspirano o di quello immediatamente inferiore.

Essi devono aver riportato nella loro Amministrazione la qualifica di ottimo, ininterrottamente, almeno nell'ultimo quinquennio.

Può prendere parte ai concorsi stessi, limitatamente ai posti non superiori a quelli di usciere, anche il personale avventizio o comunque in servizio straordinario dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai predetti concorsi, corredate degli eventuali titoli e documenti, devono essere redatte in carta da bollo da L. 3, e presentate, o fatte pervenire in piego raccomandato, al Ministero delle corporazioni, entro le ore 19 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Non saranno accettate le domande pervenute al Ministero delle corporazioni oltre il suindicato termine.

Nella domanda devono essere esattamente indicati la residenza dell'aspirante, l'Amministrazione cui si appartiene, il posto che attualmente si ricopre, e quello cui si intende di concorrere.

Art. 4.

Il Ministro per le corporazioni, senza essere tenuto a dichiararne i motivi, ha facoltà di escludere dai concorsi i candidati, che, a suo giudizio, ritenga immeritevoli.

Art. 5.

Per l'esame e la valutazione dei titoli è costituita una Commissione composta di 3 funzionari dello Stato in servizio presso il Ministero delle corporazioni: uno appartenente al gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, con funzioni di presidente; un altro di grado non inferiore all'8°; e un terzo, appartenente al gruppo *C*, di grado non inferiore al 10°.

Per le operazioni inerenti ai concorsi si osservano le disposizioni contenute nel Nostro decreto 7 luglio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1927, n. 179.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
BOTTAI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per un libro educativo da intitolarsi « L'Italiano di Mussolini ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Decreta:

Art. 1.

Tra i cittadini italiani residenti in Italia e all'estero è aperto un concorso per un libro educativo da intitolarsi, secondo la volontà dell'oblatore, « L'Italiano di Mussolini ».

Al vincitore verrà corrisposto il premio di L. 100,000.

Art. 2.

Il libro dovrà essere la rappresentazione del nuovo spirito creatosi dopo l'avvento del Fascismo nel popolo italiano e dovrà essere, insieme, una guida per i giovani, ai quali dovrà indicare la via per formare ancora più completi e perfetti gli Italiani di domani. Esso dovrà essere il libro dello spirito, dell'idealità e della vita fascista e dovrà dare agli Italiani d'ogni classe la chiara visione di ciò che deve essere l'Italiano nuovo, i caratteri, i sentimenti, i destini.

Per la sua forma il libro dovrà essere tale da rivolgersi alla più larga cerchia di lettori.

Art. 3.

Ai concorrenti è concesso un anno di tempo (più un mese se residenti all'estero) per la presentazione dell'opera, a partire dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I lavori che dovranno essere inediti, saranno presentati scritti a macchina o a mano purchè in maniera facilmente leggibile.

Il premio sarà aggiudicato entro due mesi dalla chiusura del concorso, da apposita Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'istruzione.

L'opera premiata dovrà essere pubblicata in conveniente edizione entro tre mesi dall'assegnazione del premio, che sarà corrisposto subito dopo la pubblicazione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di designare altre opere meritevoli di encomio e di pubblicazione.

Tali opere, se pubblicate, potranno fregiarsi del giudizio della Commissione, ma dovranno darsi un titolo diverso da quello prescritto al lavoro premiato.

Art. 5.

La proprietà letteraria così dell'opera premiata come di quelle encomiate, rimarrà ai rispettivi autori a norma di legge.

Art. 6.

Le opere con le quali si prende parte al concorso dovranno essere inviate al Ministero degli affari esteri (Gabinetto di S. E. il Ministro) in cinque esemplari. Sul plico, da spedirsi raccomandato con ricevuta di ritorno, dovrà scriversi in caratteri chiari l'indicazione: « Concorso a premio per un libro educativo « L'Italiano di Mussolini ». Il nome dell'autore si allegherà chiuso in busta su cui sarà scritto un motto ripetuto su ciascuno dei cinque esemplari.

Roma, addì 12 ottobre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi fra gli agenti della forza pubblica particolarmente segnalatisi nella vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 38 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia;

Sulla proposta del direttore generale per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi per la somma complessiva di L. 200,000, da conferirsi tra gli agenti della Milizia forestale nazionale, della pubblica sicurezza e della forza pubblica, e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè tra le guardie giurate comunali, campestri e dei consorzi idraulici e forestali; tra gli speciali agenti giurati, appartenenti a corpi di guardie caccia riconosciuti ed autorizzati, a termini dell'art. 43 del testo unico, approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690; e tra gli agenti giurati delle società di cacciatori, i quali si siano particolarmente segnalati nella vigilanza per l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria.

Art. 2.

Le proposte di premi dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale agricoltura) da parte delle autorità competenti, entro il 31 dicembre 1927, e dovranno essere esaurientemente documentate con la indicazione delle contravvenzioni

elevate da ciascun agente, e dell'esito giudiziale per ogni contravvenzione.

Tale documentazione, per gli agenti giurati privati, dovrà essere vistata dalla competente Regia pretura.

Art. 3.

Le proposte di cui sopra saranno esaminate dal Comitato consultivo per la caccia, di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, il quale designerà al Ministro per l'economia nazionale gli agenti da premiare, proponendo, per ciascuno di essi, il premio da assegnare.

Il Comitato stesso potrà proporre, altresì, la coniazione di un certo numero di medaglie d'oro, da conferirsi agli agenti che si saranno segnalati in modo speciale. Per la coniazione medesima, non potrà essere impiegata più della terza parte della somma complessiva di L. 200,000.

Sulle proposte in parola deciderà insindacabilmente il Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

La spesa di L. 200,000 sarà imputata al capitolo 42 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio in corso.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Revoca e proroga di termini per concorsi a posti di insegnanti titolari presso istituti industriali del Regno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1927 - Anno V (registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1927, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 373) con il quale vennero indetti i concorsi ai posti di insegnante titolare di:

1° tecnologia ed esercitazioni nel Regio istituto industriale di Messina;

2° tecnologia ed esercitazioni di officina nella scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale « Omar » di Novara;

3° tecnologia ed esercitazioni di officina nel Regio istituto industriale di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso al posto di insegnante titolare di tecnologia ed esercitazioni di officina nella Scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale « Omar » di Novara, indetto con decreto Ministeriale 23 gennaio 1927 - Anno V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1927 - Anno V).

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi ai posti di insegnante titolare di:

1° tecnologia ed esercitazioni nel Regio istituto industriale di Messina;

2° tecnologia ed esercitazioni di officina nel Regio istituto industriale di Vicenza indetti con decreto Ministeriale 23 gennaio 1927 - Anno V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1927 - Anno V) è prorogato di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso a premi fra concessionari di bandite e riserve di caccia che abbiano realizzato un notevole ripopolamento di specie stanziali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 38 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Sulla proposta del direttore generale per l'agricoltura;

Ritenuta la necessità di dare impulso all'azione di vigilanza per l'applicazione della legge anzidetta, per quanto concerne il funzionamento delle bandite e riserve di caccia, ai fini della ricostituzione del patrimonio faunistico, prevista dalla legge medesima;

Udito il Comitato consultivo per la caccia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi per la somma di L. 300,000, da conferirsi tra i concessionari di bandite e di riserve di caccia, i quali, avendo ottenuto la rispettiva concessione entro il 1925, abbiano realizzato, nella zona costituita in bandita od in riserva, un notevole ripopolamento di specie stanziali.

Art. 2.

La somma anzidetta verrà ripartita, a seconda del merito e nel modo indicato dall'art. 4 del presente decreto, tra non oltre quaranta premi.

Per adire al concorso, gli aspiranti dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale agricoltura), non oltre il 31 dicembre 1927, i seguenti documenti:

1° domanda in carta legale da L. 3, al Ministero dell'economia nazionale, con la indicazione degli estremi del decreto di concessione;

2° dettagliata relazione su quanto sia stato fatto, dal concessionario della bandita o della riserva, per la distruzione degli animali nocivi e per realizzare il ripopolamento delle specie stanziali e per effettuare speciali allevamenti. La relazione stessa dovrà essere documentata nel modo più esauriente, specie per la parte concernente le spese sostenute ai detti fini;

3° registro dei permessi di caccia per le riserve, previsto dall'art. 18 del regolamento, debitamente vistato dall'autorità circondariale di pubblica sicurezza;

4° certificato rilasciato dall'autorità politica a comprovare che, nella bandita o nella riserva, prestano servizio di vigilanza regolari agenti giurati, riconosciuti a norma delle disposizioni in vigore. Non saranno, a tale effetto, riconosciuti valevoli i ruolini trasmessi in copia al Ministero dell'economia nazionale in ottemperanza a quanto vuole essere disposto nei decreti di concessione di bandita o di riserva;

5° elenco delle contravvenzioni elevate dai detti agenti dal tempo della concessione, con l'annotazione dell'esito giudiziale per ciascuna di esse. Tale elenco dovrà essere vistato dalla competente Regia pretura.

Art. 3.

Sulle domande di cui sopra, il Ministero dell'economia nazionale udrà il parere della rispettiva Regia prefettura e della Associazione dei cacciatori viciniore o di quelle che, nella Provincia, abbiano maggiore importanza, in base all'esito dei concorsi a premi, banditi con decreti Ministeriali 22 novembre 1924 e 14 dicembre 1925. Non saranno interpellate le associazioni che non siano iscritte, alla data del presente decreto, nel registro di cui all'art. 34 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.

Art. 4.

Le domande anzidette, debitamente istruite, saranno quindi sottoposte al Comitato consultivo per la caccia, di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, il quale designerà al Ministero dell'economia nazionale i quaranta concessionari di bandite e di riserve da premiare proponendo, per ciascuno di essi, la misura del premio.

Il Comitato anzidetto potrà proporre anche che la somma su accennata sia in tutto od in parte impiegata in acquisto di selvaggina, da assegnare ai concessionari di bandite e di riserve ritenute meritevoli.

Sulle proposte in parola deciderà insindacabilmente il Ministro per l'economia nazionale. Non saranno prese in esame le domande che perverranno al Ministero dell'economia nazionale oltre il termine di cui all'art. 2.

Art. 5.

La spesa di L. 300,000 sarà imputata per metà sul cap. 42 e per l'altra metà sul cap. 43 del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio in corso.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.